

## Art 21

### Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento

1. I requisiti per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-educativi sono previsti on deliberazione della Giunta regionale n. 1362/2013.
2. Gli enti titolari pubblici e privati per richiedere l'autorizzazione e realizzazione di strutture socio educative devono presentare apposita istanza secondo le normative vigenti.
3. Il mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio di attività socio educative è assicurato dal rispetto dei requisiti minimi generali e specifici anche regionali ed è oggetto di verifiche periodiche da parte della autorità di vigilanza che si verificano con frequenza almeno quinquennale, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997 n. 54.